



REGIONE PUGLIA

Il presente allegato è composto da n. 21 fogli

Il Dirigente di Sezione

Dott. Domenico Campanile

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Decreto Interministeriale n. 2484 del 06/03/2020 di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia"

Articolo 6

"Reimpianto olivi zona infetta"

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE DI AIUTO /ADESIONE

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Principali riferimenti normativi	3
3. Principali definizioni	6
4. Localizzazione.....	7
5. Risorse finanziarie	8
6. Soggetti Beneficiari	8
7. Condizioni di ammissibilità.....	9
8. Dichiarazioni e impegni.....	9
9. Tipologie degli investimenti e costi ammissibili	10
10. Tipologia ed entità del sostegno pubblico	13
11. Modalità e termini per la presentazione delle domande di aiuto e della documentazione	14
12. Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi	15
13. Formazione della graduatoria	19
14. Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti.....	19
15. Ricorsi.....	20
16. Motivi di decadenza e revoca del contributo	20
17. Recesso/Rinuncia dagli impegni.....	21
18. Relazioni con il pubblico.....	21
19. Varianti.....	22
20. Informativa e trattamento dei dati personali	22

1. PREMESSA

In considerazione dei danni prodotti dall'insediamento del batterio *Xylella fastidiosa* in parte del territorio pugliese in cui non è più possibile attuare le misure di eradicazione e di contenimento di cui alla Decisione (UE) n. 789/2015 e ss.mm.ii. e al fine di ripristinare le condizioni paesaggistiche e produttive nonché di contribuire alla riduzione della massa di inoculo che preme sulle aree di contenimento, è concesso ai sensi dell'articolo 6 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, un aiuto per la sostituzione di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con piante di olivo di cultivar e ecotipi dichiarati resistenti o tolleranti all'organismo specificato dal Comitato Fitosanitario Nazionale.

La presente misura si applica solo nella "zona infetta" relativamente alla *Xylella fastidiosa*, con esclusione della zona soggetta a misure di contenimento di cui all'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020, individuate dalla Determinazione del Dirigente dell'Osservatorio fitosanitario del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia n. 59 del 21/05/2019 pubblicata sul BURP n. 73 del 21/05/2020.

Gli aiuti sono concessi in conformità a quanto disposto nell'articolo 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014, poiché investimenti che perseguono l'obiettivo del "ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati".

L'applicazione del regime di aiuto è legittimato dal riconoscimento formale dello stato di calamità con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 10 Agosto 2018 recante "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nella Regione Puglia".

Il presente avviso pubblico consta di due operazioni, l'una rivolta alle domande individuali e l'altra alle domande collettive.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2031 del 26/10/2016 e ss.mm.ii., relativo a "Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio";
- Regolamento (UE) della Commissione n. 702 del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L 193 del 01/07/2014);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (pubblicata sulla GUUE L 269/2 del 17/08/2020);

NORMATIVA NAZIONALE

- Legge 7/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01/12/1999 “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101: Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004, “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2, let. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38”;
- Decreto Legislativo 214/2005 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;
- Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 Regolarità contributiva;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Decreto Ministeriale del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n. 69”;
- Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni
- Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- Legge n. 161 del 17/10/2017 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice Penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende confiscate e sequestrate”;
- Decreto Legislativo n. 159 del 6/09/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 - 2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge n. 136 del 13 ottobre 2010”;
- Legge 4 dicembre 2017, n. 172, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
- Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015 “Dichiarazione dello Stato di emergenza per la diffusione nella Regione Puglia della *Xylella Fastidiosa*”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 21 luglio 2015 “Dichiarazione del carattere di eccezionalità per i danni causati da organismi nocivi (*Xylella Fastidiosa*) nei territori della Regione Puglia dal 01 gennaio 2014 al 30 giugno 2015 (G.U. n. 178 del 03-08-2015)”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 10 agosto 2018 - Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nella Regione Puglia. (G.U. Serie Generale n.202 del 31-08-2018)
- Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 emanate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11/02/2016;
- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli Appalti”;
- Decreto Ministeriale 14 febbraio 2019 n. 1785 ” Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella”
- Legge n.44 del 21 maggio 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”.
- Decreto Interministeriale n. 2484 del 06 marzo 2020 di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI REGIONALI

- Legge Regionale n. 14 del 4 giugno 2007, n. 14, “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
- Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Legge Regionale n. 7 del 11 aprile 2016 “Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41, “Misure di tutela delle aree colpite da *Xylella fastidiosa*”;
- Legge Regionale n. 4 del 29 marzo 2017 “Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia” (BURP n. 39 suppl. 30-03-2017);
- Legge Regionale n. 128 del 11 luglio 2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della Legge Regionale 29/03/2017, n. 4 ‘Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia.’.”;
- Legge Regionale n. 64 del 22 dicembre 2017 “Modifiche e integrazioni alla L.R. 29 marzo 2017, n. 4 Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 24 Ottobre 2018 n. 1890, Azioni di contrasto alla diffusione della *Xylella Fastidiosa* per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i..
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 recante “Approvazione del piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR)” e ss.mm.ii..
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2020, n. 932 “ Decreto Interministeriale del 06/03/2020 n. 2484. Attuazione disposizioni art. 8 quater L. 21/05/2019 n. 44, relativo all'attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” Presa d'atto variazione bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 -2022 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. fun.le attivazione servizi di assistenza tecnica previsti dall'art. 22 del D.I. 2484/2020
- Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2020, n. 1178 “Decreto Interministeriale del 06/03/2020 n. 2484. Attuazione disposizioni art. 8 quater L. 21/05/2019 n. 44, relativo all'attuazione

del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia" Variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 181/2011 e ss.mm.ii. Attivazione interventi art. 6 decreto"

PROVVEDIMENTI AGEA

- Istruzioni Operative Agea del 30/04/2015 n. 25 prot. UMU/2015/749 - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA;
- Circolare AGEA del 01/03/2016, ACIU.2016.120 Riforma della Politica Agricola Comune – domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Agricoltore Attivo (o Agricoltore in attività): persona fisica o giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche - indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri - la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola. L'agricoltore, per essere ritenuto tale, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, come disciplinato dall'art. 3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DM n. 1420 del 26/02/2015, verificato e validato da AGEA con circolare ACIU.2016.121 del 01/03/2016. Un Agricoltore si definisce "in attività" se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni: a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove; b) le sue attività agricole non sono insignificanti; c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

Avviso Pubblico: Atto formale con il quale la Regione definisce le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno per partecipare a un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. L'Avviso indica le modalità di accesso al sostegno pubblico, di selezione dei progetti presentati, i fondi pubblici disponibili, le percentuali massime di contribuzioni, i vincoli e le limitazioni.

Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell'azienda, da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Consistenza territoriale del Fascicolo: l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR 503/99 art. 3, comma 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.

Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo).

Domanda di aiuto: domanda di partecipazione al presente regime di sostegno presentata direttamente dai beneficiari singoli e/o dalle Associazioni di produttori, costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazione di produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e s.m.i.

Domanda di adesione: domanda precompilata presentata dai beneficiari associati ad Associazioni di Produttori, costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e s.m.i. che presenterà la domanda di aiuto

Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: elemento che, all'interno del SIAN, è preposto a raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relative a ciascuna azienda agricola. Nell'ottica di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una azienda agricola, il legislatore, nel DPR 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004, ha individuato il modello tecnico-

organizzativo di riferimento costituito dal fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99. Esso, in formato cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9 comma 1), reca il riepilogo dei dati aziendali ed è istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14, comma 3). Il formato cartaceo comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR n. 503/99, art. 10 comma 5).

Infezione da *Xylella fastidiosa*: presenza del batterio aerobico *Xylella Fastidiosa* sub specie *pauca*, altrimenti detto Organismo Specificato, all'interno del sistema xilematico di piante ospiti creando un danno irreversibile.

Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell'ambito dell'intervento.

Pianta infetta: si riferisce alla pianta con presenza del batterio *Xylella fastidiosa* sub specie *pauca*.

Piante ospiti: tutte le piante da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020.

Piante specificate: piante ospiti e tutte le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020.

Superficie olivicola: particelle potenzialmente oggetto delle operazioni di cui al presente avviso.

***Xylella fastidiosa*:** batterio gram-negativo non sporigeno appartenente alla famiglia delle *Xanthomonadaceae* che si moltiplica nei vasi conduttori dello xilema delle piante ospiti, causando alterazioni anche letali delle piante infette per l'occlusione dei vasi e il conseguente irregolare flusso linfatico dalle radici all'apparato aereo.

Zona Cuscinetto: area posta all'interno della Zona Delimitata, individuata da Determina dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale. Detta area circonda la zona infetta e si estende, senza soluzione di continuità, dallo Ionio all'Adriatico e presenta una larghezza di circa 10 km; al suo interno si devono attuare le misure di eradicazione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* e tutte le misure necessarie per limitare la diffusione dell'organismo specificato.

Zona Delimitata (o Demarcata): porzione di territorio costituita dall'insieme della Zona Infetta e della Zona Cuscinetto; quest'ultima fascia, larga almeno 10 km, si sviluppa intorno alla Zona Infetta, così come stabilito dalla Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019 pubblicata sul BURP n. 73 del 21/05/2019.

Zona di Contenimento: porzione di superficie compresa all'interno della Zona Delimitata, che interessa una fascia di 20 km della Zona Infetta dal confine con la Zona Cuscinetto.

Zona Indenne: area del territorio regionale in cui è accertata l'assenza del batterio *Xylella fastidiosa*.

Zona Infetta: area all'interno della Zona Delimitata, attigua alla Zona Cuscinetto, in cui è accertata la presenza del batterio *Xylella fastidiosa*. Essa è definita con Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019 pubblicata sul BURP n. 73 del 21/05/2019.

4. LOCALIZZAZIONE

Gli aiuti sono concessi per operazioni ricadenti esclusivamente nella "zona infetta" relativamente alla sottospecie *Pauca* ceppo ST53 di *Xylella fastidiosa*, con esclusione della zona soggetta a misure di contenimento di cui all'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020, così come individuate dalla Determinazione del Dirigente dell'Osservatorio fitosanitario del

Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia n. 59 del 21/05/2019 pubblicata sul BURP n. 73 del 21/05/2019.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 10 agosto 2018 recante la "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nella Regione Puglia" ha riconosciuto lo stato di calamità naturale per la "zona infetta" dal batterio, con distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato.

5. RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria prevista per l'intervento ammonta a € 39.600.000,00 (trentanovemilioneisecentomila/00) complessivi di cui € 13.860.000,00 (tredicimilionioctocentosessantamila/00) a valere sull'annualità 2020 e 25.740.000,00 (venticinquemilioneisettecentoquarantamila/00) a valere sull'annualità 2021.

La dotazione finanziaria sarà così ripartita tra le due operazioni:

- a. € 19.800.000,00 (euro diciannovemilioneisecentomila/00) per le operazioni relative alle domande individuali;
- b. € 19.800.000,00 (euro diciannovemilioneisecentomila/00) per le operazioni relative alle domande collettive.

Nel caso in cui per una operazione le richieste di aiuto pervenute risultassero inferiori alla dotazione finanziaria è possibile il trasferimento delle risorse eccedentaria all'altra operazione.

6. SOGGETTI BENEFICIARI

Gli aiuti di cui al presente avviso sono concessi a proprietari, detentori o possessori di terreni olivicoli che possono partecipare esclusivamente con domanda individuale oppure in forma associata previa presentazione, in tale secondo caso, di una domanda di adesione.

Nello specifico possono beneficiare degli aiuti:

- a. gli agricoltori attivi ai sensi dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. e piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014;
- b. i soggetti che non svolgono attività economica.

Nel caso di **partecipazione in forma associata**, deve essere presentata una domanda collettiva da parte di Associazioni di produttori costituite in forma di cooperative agricole olearie o organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e s.m.i..

Possono beneficiare del sostegno i soggetti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a. siano proprietari o conduttori di superfici agricole che rientrano nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, del presente provvedimento;
- b. dimostrino di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento.

In caso di partecipazione in forma associata i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto aderente all'iniziativa.

L'aiuto non sarà concesso:

- a. alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti per gli eventi indicati al paragrafo 6, lettera b) punto ii) del regolamento (UE) n. 702/2014, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
- b. alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione;

- c. alle grandi imprese, come previsto dalla vigente normativa comunitaria;
- d. alle imprese attive, esclusivamente, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

I requisiti di ammissibilità sono correlati alla tipologia di domanda di aiuto.

7.1 Requisiti di Ammissibilità per domande di aiuto individuali

Possono beneficiare dell'aiuto i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) rientrino tra i soggetti beneficiari di cui al precedente paragrafo 6;
- b) risultino titolari di fascicolo aziendale regolarmente costituito, aggiornato e validato;
- c) siano proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni olivetati ubicati, anche parzialmente, nelle zone di cui al precedente paragrafo 4
- d) dimostrino di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento;
- e) non siano "imprese in difficoltà" ai sensi dell' art. 2 punto 14 del REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014;
- f) non siano stati destinatari di sanzione amministrativa contestata ai sensi dell'art. 18 bis del comma 2) del D. Lgs 214/2005;
- g) siano nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea" (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016)
- h) non presentino situazioni ostative al rilascio dell'informativa Antimafia non interdittiva nel caso di richiesta di aiuto pubblico superiore a 150.000,00Euro.

7.2 Requisiti di Ammissibilità per domande di aiuto collettive

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un'Associazione di Agricoltori, i requisiti di cui al precedente paragrafo 7.1, devono essere posseduti da ciascuna Impresa Agricola associata aderente al progetto.

Nel caso in cui singoli soggetti aderenti non possedessero i requisiti di cui sopra, gli stessi non potranno essere resi ammissibili al finanziamento fermo restando l'ammissibilità della domanda collettiva per la parte relativa ai restanti soci aderenti.

Inoltre, l'Associazione di Agricoltori deve possedere i seguenti requisiti, alla data di presentazione della Domanda di aiuto:

- a) rientri tra i soggetti collettivi di cui al precedente paragrafo 6;
- b) abbia costituito e/o aggiornato il Fascicolo Aziendale, anche di semplice anagrafica, per permettere la presentazione delle domande di adesione;
- c) sia iscritta alla CCIAA;
- d) sia in possesso di dichiarazione, da parte dei soci interessati a partecipare al presente avviso, riportante l'approvazione dell'iniziativa, la delega al rappresentante legale dell'associazione ad inoltrare la Domanda di Aiuto e il mandato ad eseguire le operazioni di estirpazione e reimpianto.

Sono esclusi gli Enti Pubblici.

8. DICHIARAZIONI E IMPEGNI

I beneficiari di ciascuna domanda di aiuto ammessa a contributo ai sensi del presente avviso sono tenuti ad osservare i seguenti impegni:

- a) consentire controlli ed ispezioni da parte dei funzionari regionali o di altre Amministrazioni;
- b) rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;

- c) rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- d) mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al precedente paragrafo 7.1 sino all’adozione dell’atto di concessione dell’aiuto;
- e) osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
- f) osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
- g) mantenere la destinazione d'uso degli interventi per un periodo minimo di 15 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
- h) acquisire idonea autorizzazione da parte del proprietario del terreno ad eseguire le operazioni di cui al presente avviso.

A seguito dell'adozione del provvedimento di concessione degli aiuti e di eventuali altri atti ad esso collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e dichiarazioni, se non già verificati in fase di istruttoria tecnico-amministrativa della Domanda di aiuto.

Il mancato rispetto degli impegni stabiliti dal presente bando alle lettere a), b), c), d), g) ed h) comporta la decadenza dal contributo concesso e la revoca dello stesso con restituzione di quanto erogato, nonché degli interessi legali maturati.

In caso di inadempienza rispetto agli impegni stabiliti dal presente bando alle lettere e), ed f), saranno applicate sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell’aiuto fino all’esclusione e alla decadenza dello stesso ed al recupero delle somme già erogate. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito nell’atto di concessione dell’aiuto.

Inoltre essi dovranno:

1. attestare che per la realizzazione degli interventi di cui alla Domanda di aiuto non ha ottenuto contributi da altri Enti Pubblici, ovvero di aver ottenuto contributi da altri Enti Pubblici indicandone l’importo monetario;
2. entro i termini indicati nell’atto di concessione produrre la seguente documentazione: fattura di acquisto riportante il numero di piante acquistate e la relativa varietà e/o cultivar, dichiarazione da parte del fornitore di tracciabilità del materiale vegetale secondo le norme fitosanitarie vigenti con espressa indicazione della eventuale certificazione “virus esente”;
3. contestualmente alla domanda di collaudo finale produrre la seguente documentazione: dichiarazione congiunta del beneficiario degli aiuti e del tecnico direttore dei lavori attestante la messa a dimora di varietà di olivo tolleranti/resistenti per un numero di piante almeno pari a quelle danneggiate per le quali è stato concesso il contributo.

La mancata produzione di idonea documentazione di cui al punto 2 comporterà la decurtazione del punteggio di cui al Principio 5 dei criteri di selezione, la conseguente ricollocazione della domanda di aiuto nella graduatoria ed eventualmente, nel caso di posizionamento non utile ai fini del finanziamento, la revoca dell’aiuto concesso.

9. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili i costi relativi al ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro in conformità all’articolo 14, paragrafo 6, lettera g) del regolamento (UE) n. 702/2014.

Il contributo è calcolato, fatte salve le disposizioni riportate al successivo art.10, in termini di tabelle standard di costi unitari per il reimpianto degli alberi danneggiati secondo gli stessi criteri come determinati dalla Regione Puglia ai fini dell’accesso alla Misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020.

In particolare, l'aiuto è determinato su base particellare in funzione del numero di ulivi da ricostituire e del valore di ripristino della pianta danneggiata calibrato in funzione della densità di impianto sulla particella secondo quanto dettagliato nella tabella seguente:

(1) Densità di impianto (Piante/ettaro)	(2) Contributo (Euro/pianta)	(3) Valore minimo (€/mq)	(4) Valore massimo (€/mq)
1-100	75	-	0,75
101-150	60	0,75	0,9
151-200	50	0,9	1
>201	40	1	1,5

Come da tabella, il valore di ripristino Euro/pianta varia in funzione della densità di impianto (1) che, a sua volta, è determinata dal rapporto tra numero di piante totali ammissibili a contributo e la relativa superficie su cui le stesse piante insistono.

Per ciascuna particella catastale olivetata il contributo è determinato come prodotto tra il numero di piante ammissibili a contributo e il valore di ripristino Euro/pianta (2).

Il contributo non può essere più basso del valore minimo (3) relativo alla medesima classe di densità altrimenti dovrà essere riallineato a quest'ultimo valore.

A titolo di esempio se su una particella di 5.000 metri quadrati insistono 55 piante, la densità risulta di 110 piante/ettaro. Per tale classe di densità il valore di ripristino è determinato in 60 euro/pianta.

Continuando nell'esempio, per le 55 piante danneggiate e ammissibili al contributo si avrà diritto ad un contributo di 3.300 euro (derivante dal prodotto di 55 piante per 60 euro a pianta).

Nell'esempio, il valore minimo per un oliveto con densità di 110 piante/ettaro è determinato in 0,75 euro per metro quadrato. Essendo la dimensione della particella in questione 5.000 metri quadrati il contributo minimo ammissibile risulta 3.750 euro (derivante dal prodotto di 0,75 euro per 5.000 metri quadrati).

Tale valore minimo, essendo superiore a quello calcolato utilizzando il valore di euro/pianta, è da considerarsi quale contributo ammissibile.

Dati dell'esempio usato per illustrare la metodologia di calcolo del contributo

Particella olivetata (mq)	5.000
Piante danneggiate (numero)	55
Classe di Densità (piante/ettaro)	110
Contributo (Euro/pianta)	60
Contributo calcolato sulla base del valore per pianta (Euro)	3.300
Contributo minimo per classe di densità (Euro/mq)	0,75
Contributo calcolato sulla base del valore minimo per mq (Euro)	3.750
Contributo ammissibile (Euro)	3.750

Nel caso di oliveti con densità di impianto superiori alle 201 piante per ettaro, il sostegno, pur determinato per singola pianta, non potrà comunque superare il valore di 1,5 euro per metro quadrato. Ciò in ragione del fatto che oltre un certo livello di densità di impianto, il valore di ripristino per ettaro si stabilizza per via delle economie di scala.

Gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti di ripristino della capacità produttiva olivicola esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto di intervento, evitando ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

È escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento.

È ammissibile al sostegno esclusivamente la messa a dimora di nuove piante di ulivo di varietà **tolleranti/resistenti** ai sensi della vigente normativa, in numero almeno pari a quelle

danneggiate/distrusse.

La ricostituzione del patrimonio olivicolo danneggiato può essere prevista anche in particelle diverse da quelle in cui si espianta ma sempre nell'ambito del territorio di cui al paragrafo 4 del presente avviso.

Il numero di piante da impiantare non può superare le 300 piante per ettaro laddove non si dimostra la disponibilità idrica.

Nel caso in cui gli investimenti interferiscano con la legislazione europea, nazionale e regionale in materia di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica gli stessi saranno ammessi a condizione che dichiarano di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie **alla data di presentazione della domanda di aiuto**. Eventuali richieste di impianto prive di necessaria autorizzazione saranno ritenute non regolari in relazione alle particelle interessate e non ammesse a contributo per la relativa parte.

Con riferimento alle **operazioni di espianto**, si richiama, a tale proposito, quanto disposto dal Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44 che all'art. 8-ter, comma 1 e, segnatamente, che "al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui all'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale."

Le modalità di comunicazione di estirpazione alla Regione Puglia sono disciplinate dalla Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del 7 giugno 2019, n. 147.

Con riferimento alle **operazioni di reimpianto**:

- per le zone soggette a vincolo paesaggistico si richiama quanto stabilito nel Protocollo d'intesa relativo alla "*Ricostituzione del paesaggio olivicolo pugliese nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi della parte iii del codice dei beni culturali e del paesaggio, ricadenti nella zona infetta da xylella fastidiosa*" siglato tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Regione Puglia ricevuto agli atti di questo Dipartimento con nota n. 33847 del 20/11/2019.

In particolare, l'art. 2 di detto protocollo sancisce che "Le operazioni di reimpianto nelle aree vincolate ricadenti in zone infette (con esclusione della zona di contenimento), come indicate all'art. 1, comma 4, del presente Protocollo, possono essere ricondotte a pratiche agricole non soggette ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 149, co. 1, lett. b), del D. lgs. 42/2004, alle seguenti condizioni:

- a) nelle aree infette nelle quali si è proceduto all'espianto delle piante colpite dal batterio della Xylella, sono reimpiantate unicamente cultivar di olivo resistenti o tolleranti all'organismo specificato, sulla base di apposita certificazione del Comitato Fitosanitario Nazionale;
- b) nelle operazioni di reimpianto sono salvaguardati tutti i beni diffusi caratterizzanti il paesaggio rurale (muretti a secco, lamie, specchie, trulli, cisterne pozzi, canalizzazioni delle acque piovane, ecc.) in conformità con gli artt. 76, 77, 78 e 83 delle NTA del PPTR;

Laddove il reimpianto non rispetti le suddette condizioni, gli interventi sono sottoposti alla procedura ordinaria di cui all'art. 146 del D. lgs. 42/2004."

- Con riferimento alla compatibilità degli interventi che prevedono operazioni di estirpazione e reimpianto sul territorio regionale pugliese con i Piani di Bacino e di Distretto di competenza dell'Autorità di Bacino distrettuale si richiamano le indicazioni contenute nella nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. 9628 del 22 maggio 2020 secondo cui "a seguito della recedente adozione delle nuove mappe del piano di gestione del rischio alluvioni, applicabili a quelle aree mappate nel PGRA ma non nel PAI si stabilisce il

principio generale che l'espianto e il reimpianto di colture è un intervento consentito nelle aree a pericolosità idraulica, anche senza la necessità di una valutazione idrogeologica ed idraulica preventiva, nell'assunto che la densità delle stesse colture rimanga invariata”.

- Si richiama, inoltre, quanto disposto dall'art. 99 comma 1 lettera b) della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 L.R. 67/2018 che stabilisce che *“le proposte di interventi di estirpazione di olivi riconosciuti infetti da Xylella fastidiosa, richiesti ai sensi della legge 14 febbraio 1951 n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo) e della deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989, n. 7310, che prevedano la ricostituzione del patrimonio olivicolo, con il contestuale impianto sulla medesima particella, di almeno pari numero di piante di olivo di varietà riconosciuta resistenti, sono autorizzate anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e regolamentari della Regione Puglia, in materia di vincoli forestali, ambientali, idrogeologici e paesaggistici.”*

10. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Ai beneficiari agricoltori attivi e piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo 6 è riconosciuta l'intensità di aiuto del 100 %, in conformità all'articolo 14, paragrafo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Per i beneficiari che non svolgono attività economica, l'intensità dell'aiuto è pari:

- a. al 100% del contributo per reimpianti di superfici con estensione fino ad un ettaro;
- b. all'80% del contributo per reimpianti di superfici con estensione fino a 5 ettari;
- c. al 50% del contributo per reimpianti di superfici con estensione superiori a 5 ettari.

Il contributo è determinato con riferimento alla superficie olivicola su cui sussistono piante danneggiate oggetto dell'intervento.

È possibile il versamento al beneficiario di un anticipo del contributo concesso.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia.

Il contributo di cui al presente provvedimento potrà essere cumulato con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi assicurativi privati fino alla concorrenza del danno, purché non si superi il 100% del valore del bene indennizzato.

Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti “de minimis”, e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- a. riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
- b. in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto indicata nel presente provvedimento.

Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 702/2014 non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui agli articoli 25, 26 e 30 del citato regolamento.

La domanda di aiuto presentata in forma individuale non può superare l'importo di € 200.000,00 (duecentomila/00).

La domanda di aiuto presentata in forma associata non può superare l'importo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) fermo restando il limite di € 200.000,00 (duecentomila/00) per ciascun beneficiario.

11. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla presentazione della Domanda di aiuto individuale o della domanda di adesione, devono costituire, aggiornare e validare il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa di AGEA con l'indicazione delle superfici condotte e delle relative colture attuate, nonché della consistenza degli allevamenti.

In particolare deve essere compilata la "Scheda Superfici olivetate" con l'inserimento dell'esatto numero di piante di olivo per ogni particella. L'aggiornamento deve riguardare anche l'indicazione di un indirizzo valido di PEC.

I richiedenti devono essere muniti di firma digitale per consentire la sottoscrizione digitale della Domanda di aiuto.

Le associazioni di produttori, preliminarmente alla presentazione della domanda di adesione da parte del singolo soggetto aderente e della successiva domanda di aiuto collettiva, devono aver costituito e/o aggiornato il Fascicolo Aziendale, anche di semplice anagrafica.

Nella domanda collettiva verranno richiamate le domande di adesione presentate dai soggetti aderenti alla base sociale delle predette associazioni di produttori per le quali lo stesso organismo collettivo intenda esercitare il mandato ad effettuare le operazioni di cui al presente avviso.

Le domande di adesione, correttamente presentate secondo le modalità e i termini del presente avviso e non richiamate nella domanda di aiuto in forma collettiva, avranno la validità di una domanda di aiuto presentata in forma individuale.

Tutte le comunicazioni da parte della Regione Puglia, inerenti il presente Avviso, avverranno esclusivamente attraverso la PEC del richiedente/beneficiario riportata nel fascicolo aziendale.

Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni all'indirizzo di PEC del responsabile di attuazione del presente intervento: reimpiantixylella@pec.rupar.puglia.it

Le Domande di aiuto (individuali e collettive) e le domande di adesione, devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili nel portale SIAN, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola accreditati dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato o, in alternativa, con l'assistenza di un libero professionista accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega come da Modelli 1 e 2 allegati al presente atto.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande di aiuto e di adesione, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

Le domande devono essere caratterizzate dal profilo: Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

Le domande collettive vanno presentate entro il termine di operatività del Portale SIAN, a partire dal giorno successivo al termine ultimo per la per la presentazione delle domande di aiuto individuali e delle domande di adesione inoltrate dal singolo soggetto aderente.

Il portale SIAN sarà operativo dal 05/10/2020 al 05/11/2020 per la presentazione delle domande di aiuto individuali e delle domande di adesione. Successivamente, dall'06/11/2020 al 20/11/2020 il portale SIAN sarà operativo per la presentazione delle domande di aiuto collettive.

Entro tali termini occorre effettuare rispettivamente, il rilascio della domanda di aiuto individuale, della domanda di adesione e della domanda di aiuto collettiva firmate digitalmente.

Le richieste di abilitazione per operare nel portale SIAN saranno evase fino a 10 giorni antecedenti le date di chiusure del portale. Negli ultimi 9 giorni di operatività dello stesso non saranno effettuate abilitazioni.

Eventuali anomalie di funzionamento del Portale Sian, riscontrate alla chiusura del precitato Portale, devono essere comunicate all'indirizzo pec: reimpiantixylella@pec.rupar.puglia.it, per consentire

eventuali riaperture dello stesso previa verifica presso Agea.

12. CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La procedura di accesso all'aiuto prevede l'allocazione di risorse finanziarie dedicate a favore delle domande di aiuto presentate in forma associata distinte da quelle presentate in forma individuale. Ciascun beneficiario può concorrere esclusivamente in una delle due forme, associata o singola.

a) Domande individuali

Per la formulazione delle graduatorie saranno utilizzati i seguenti Criteri di Selezione per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Principio 1 – Priorità ai soggetti con maggiore specializzazione olivicola		Punti
<i>Incidenza della Produzione Standard (IPS) della superficie investita ad olivicoltura da olio sulla Produzione Standard totale aziendale</i>		
IPS	≥ 75 %	20
	≥ 50% e <75 %	15
	≥ 40% e <50 %	10
	≥ 30% e <40 %	5
	< 30%	1
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		20

Principio 2 – Priorità ai soggetti che hanno dimensioni inferiori		P
<i>Il punteggio verrà attribuito sulla base della dimensione economica aziendale espressa in Produzione Standard (PS)</i>		
Dimensione economica aziendale (PS)	≤ 25.000,00 euro	20
	> a 25.000,00 e ≤ ai 50.000,00 euro	17
	> a 50.000,00 e ≤ ai 100.000,00 euro	15
	> a 100.000,00 e ≤ ai 250.000,00 euro	12
	> a 250.000,00 euro	1
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		20

Principio 3 – Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale produttivo		Punti
<i>Il punteggio verrà attribuito sulla base della Superficie olivicola ricadente in territori riconosciuti zona infetta</i>		
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157		48
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 16/01/2015, n. 3 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157)		42
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 13/03/2015, n.54 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 16 gennaio 2015, n. 3)		36
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 5 novembre 2015, n. 571 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 13 marzo 2015, n. 54)		30

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio Agricoltura 12 febbraio 2016 n. 23 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 5 novembre 2015, n. 571)	24
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio Agricoltura 24 maggio 2016 n. 203 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 12 febbraio 2016, n. 23) e da successive Determinazioni della Regione Puglia	18
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio dell'Osservatorio Fitosanitario 21 maggio 2019 n. 59 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 24 maggio 2016 n. 203) e da successive Determinazioni della Regione Puglia	12
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	48

Nel caso un richiedente disponga di superfici olivicole ricadenti in differenti determinazioni di zona infetta, il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale all'estensione delle superfici olivicole stesse.

Principio 4 – Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)	Punti
<i>I punteggio verrà attribuito sulla base del possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD) alla data di presentazione della domanda di aiuto</i>	
Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	10

Principio 5 – Priorità ai soggetti che si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico certificato "virus esente"	Punti
<i>Soggetti che si impegnano ad utilizzare piante di categoria "certificato" mediante analisi di laboratorio ai sensi della certificazione europea o del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale"</i>	
	2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	2

I soggetti che richiedono l'attribuzione del punteggio di cui al principio 5 dovranno dimostrare, nei termini di cui all'atto di concessione, l'utilizzo di materiale vivaistico virus esente. In mancanza si procederà alla revoca del punteggio assegnato rispetto al Principio 5, alla conseguente ricollocazione della domanda di aiuto nella graduatoria ed eventualmente, nel caso di posizionamento non utile ai fini del finanziamento, alla revoca dell'aiuto concesso.

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE INDIVIDUALI

PRINCIPIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Priorità ai soggetti con maggiore specializzazione olivicola	20
2. Priorità ai soggetti che hanno dimensioni inferiori	20
3. Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale produttivo	48
4. Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP)	10

o Coltivatore diretto (CD)	
5. Priorità ai soggetti che si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico certificato "virus esente"	2
TOTALE	100

A parità di punteggio è data priorità alle domande presentate da soggetti in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD).

A parità di punteggio sarà data priorità alle Domanda di aiuto che richiedono un investimento minore.

b) Domande collettive

Per la formazione delle graduatorie saranno utilizzati i seguenti Criteri di Selezione per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Principio 1 – Priorità ai progetti collettivi con maggiore specializzazione olivicola		Punti
<i>Incidenza (IPS) della Produzione Standard della superficie investita ad olivicoltura da olio dei soggetti aderenti alla domanda collettiva sulla Produzione Standard totale dei medesimi soggetti</i>		
IPS	≥ 75 %	20
	≥ 50% e <75 %	15
	≥ 40% e <50 %	10
	≥ 30% e <40 %	5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		20

Principio 2 – Priorità ai progetti collettivi cui aderiscono soggetti di dimensioni inferiori		Punti
<i>Il punteggio verrà attribuito sulla base della dimensione economica del totale dei soggetti che aderiscono all'avviso espressa in Produzione Standard (PS)</i>		
Dimensione economica aziendale (PS)	≤ 200.000,00 euro	20
	> a 200.000,00 e ≤ ai 500.000,00 euro	17
	> a 500.000,00 e ≤ ai 750.000,00 euro	15
	> a 750.000,00 e ≤ ai 1.000.000,00 euro	12
	> a 1.000.000,00 euro	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		20

Principio 3 – Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale produttivo		Punti
<i>Il punteggio verrà attribuito sulla base della Superficie olivicola ricadente in territori riconosciuti zona infetta della domanda collettiva</i>		
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157		48
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 16/01/2015, n.3 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 18 aprile 2014, n. 157)		42
Superficie olivicola ricadente in zona infetta come individuata dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 13/03/2015, n.54 (aree non già individuate dalla Det. Dirigente Servizio Agricoltura 16 gennaio 2015, n. 3)		36

Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 5 novembre 2015, n. 571 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 13 marzo 2015, n. 54)	30
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio Agricoltura 12 febbraio 2016 n. 23 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 5 novembre 2015, n. 571)	24
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente Servizio Agricoltura 24 maggio 2016 n. 203 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 12 febbraio 2016, n. 23) e da successive Determinazioni della Regione Puglia	18
Superficie olivicola ricadente in Zona Infetta come individuata da Det. Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario 21 maggio 2019 n. 59 (aree non già individuate dalla Determinazione del Dirigente Servizio Agricoltura 24 maggio 2016, n. 203) e da successive Determinazioni della Regione Puglia	12
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	48

Nel caso un soggetto aderente disponga di superfici olivicole ricadenti in differenti determinazioni di zona infetta, il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale all'estensione delle superfici olivicole stesse

Principio 4 – Priorità ai progetti collettivi cui aderiscono maggior numero di soggetti in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)	Punti
<i>Il punteggio verrà attribuito sulla base del possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD) al momento della presentazione della domanda</i>	
Almeno il 35% degli aderenti è Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	10

Il valore percentuale in caso di decimali è approssimato per eccesso

Principio 5 – Priorità ai progetti collettivi con aderenti che si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico certificato "virus esente"	Punti
<i>Almeno il 50% dei soggetti si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico certificato "virus esente"</i>	2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	2

I soggetti che richiedono l'attribuzione del punteggio di cui al principio 5 dovranno dimostrare, nei termini di cui all'atto di concessione, l'utilizzo di materiale vivaistico virus esente. In mancanza si procederà alla revoca del punteggio assegnato rispetto al Principio 5, alla conseguente ricollocazione della domanda di aiuto nella graduatoria ed eventualmente, nel caso di posizionamento non utile ai fini del finanziamento, alla revoca dell'aiuto concesso.

TABELLA SINOTTICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE COLLETTIVE

PRINCIPIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Priorità ai soggetti con maggiore specializzazione olivicola	20
2. Priorità ai soggetti che hanno dimensioni inferiori	20
3. Priorità ai soggetti che hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale produttivo	48
4. Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD)	10

5. Priorità ai soggetti che si impegnano ad utilizzare materiale vivaistico certificato "virus esente"	2
TOTALE	100

A parità di punteggio è data priorità alle domande con maggior punteggio rispetto al criterio 4.

A parità di punteggio sarà data priorità alle Domanda di aiuto che richiedono un investimento minore.

Non esiste punteggio minimo per accedere al sostegno.

13. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le Domanda di aiuto ricevibili saranno oggetto di attribuzione dei punteggi in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui al precedente paragrafo 12 con conseguente formulazione della graduatoria.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle Risorse forestali e ambientali del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia che sarà pubblicato nel BURP. La pubblicazione nel BURP assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

Con il medesimo provvedimento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le domande collocate nella graduatoria in posizione utile saranno ammesse alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase di istruttoria, qualora ritenuta necessaria.

Decorsi i termini disposti dall'atto di concessione per la presentazione della documentazione di cui al paragrafo 8 inerente la fattura di acquisto riportante il numero di piante acquistate e la relativa varietà e/o cultivar e la dichiarazione da parte del fornitore di tracciabilità del materiale vegetale secondo le norme fitosanitarie vigenti con espressa indicazione della eventuale certificazione virus esente, si procederà alla verifica del principio 5 e all'eventuale aggiornamento della graduatoria.

14. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI

L'istruttoria tecnico amministrativa comprenderà le seguenti verifiche:

- a) possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 7;
- b) dichiarazioni di cui al presente Avviso;
- c) verifica della regolarità contributiva (DURC);
- d) verifica della coerenza degli elementi dichiarativi riportati in domanda di aiuto rispetto agli interventi ammissibili di cui al precedente paragrafo 9;
- e) quantificazione dell'aiuto ammissibile sulla base delle verifiche di cui al punto precedente.

Nella fase istruttoria la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali si avvale di personale tecnico dell'Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) ai sensi della Legge regionale 19/2019 art. 1, comma 1, lettera d).

L'eventuale esito negativo delle precedenti verifiche, sarà comunicato a mezzo PEC ai titolari delle Domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90. Avverso tale esito negativo i titolari della Domanda di aiuto potranno presentare richiesta di riesame nelle modalità e nei termini consentiti. In caso di conferma dell'esito negativo delle verifiche si procederà all'esclusione della Domanda di aiuto dai benefici.

È consentita la rideterminazione del contributo ammissibile sulla base delle verifiche istruttorie.

Le istanze che avranno superato l'istruttoria tecnico-amministrativa saranno ammesse al sostegno con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse

Forestali e Naturali e di tanto ne sarà data comunicazione ai beneficiari.

L'erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dalla Regione Puglia e potrà avvenire in due fasi (anticipazione e saldo finale).

Potranno, quindi, essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento del saldo finale.

14.1. DDP DELL'ANTICIPO

È possibile presentare una domanda di anticipazione esclusivamente nella misura del 50% dell'aiuto concesso.

La DdP dell'anticipo deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

La fideiussione sarà svincolata dalla regione Puglia, decorso un anno dal collaudo finale dell'intervento.

14.2. DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti.

L'intervento si intenderà ultimato quando il numero di piante autorizzate all'estirpazione risulterà reimpiantato. Il saldo dell'aiuto concesso sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi ai sensi della vigente normativa, in numero almeno pari a quelle danneggiate/distrutte, secondo le prescrizioni di seguito indicate:

- a) la domanda di pagamento dell'aiuto nella forma di saldo deve essere presentata nei termini e secondo le modalità indicate nell'atto di concessione;
- b) il beneficiario dovrà allegare alla DdP del saldo la seguente documentazione: dichiarazione congiunta del beneficiario degli aiuti e del tecnico direttore dei lavori attestante la messa a dimora di varietà di olivo tolleranti/resistenti per un numero di piante pari a quelle ammesse a beneficio.

Nel caso di beneficiari aderenti a progetto collettivo, la dichiarazione di cui al punto b) dovrà essere firmata anche dal legale rappresentante dell'associazione di produttori cui sono state delegate le operazioni. Inoltre, dovrà essere presentata documentazione attestante il conferimento del mandato ad eseguire le operazioni di estirpazione e reimpianto di cui al paragrafo 7.2.

La mancata produzione di idonea documentazione attestante il conferimento del mandato ad eseguire le operazioni di estirpazione e reimpianto di cui al paragrafo 7.2. determina la decadenza dall'aiuto e la conseguente revoca dell'atto di concessione.

Sono fatte salve eventuali documentate cause di forze maggiore.

15. RICORSI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale, nei modi e termini previsti dalla legge.

16. MOTIVI DI DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Fermo restando quanto previsto in precedenza, costituiscono sempre motivi di decadenza dal contributo:

- il mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
- la perdita sopravvenuta dei requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione
- l'accertamento ex-post di indicazioni o dichiarazioni "non veritiere" di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo, anche nel caso in cui avrebbero comportato la concessione di un contributo di importo ridotto;
- l'accertamento, da parte della Struttura competente, di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza del sostegno;
- il rifiuto del Beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso le aree oggetto di intervento;
- la rinuncia al contributo da parte del beneficiario.

Ove il soggetto beneficiario abbia già ricevuto l'erogazione di una parte o di tutto il contributo concesso, le fattispecie di decadenza determineranno la revoca totale del contributo anche per le somme già erogate.

La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dalla Struttura regionale competente, volte alla verifica postuma del possesso dei requisiti per l'erogazione del contributo.

Essa può essere anche dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, ecc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite maggiorate degli interessi calcolati con le norme vigenti all'atto dell'accertamento della causa che la determina.

L'eventuale restituzione da parte del Beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca.

17. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile del procedimento al seguente indirizzo di PEC: : reimpiantixylella@pec.rupar.puglia.it

Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle somme già erogate, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dalla Regione Puglia

18. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e ambientale, Dott. ssa Tiziana Chirulli.

Mail: t.chirulli@regione.puglia.it

Tel.: 080/5405179

Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite collegandosi sul sito web <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura>

Tutte le comunicazioni tra l'Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della DdS avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del

destinatario. A tale scopo il richiedente gli aiuti dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella di posta elettronica certificata attiva.

Il diritto di accesso viene esercitato mediante applicazione della normativa vigente.

19. VARIANTI

E' possibile presentare varianti in corso d'opera che saranno opportunamente valutate dalla Struttura regionale competente.

20. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati dei beneficiari, acquisiti nelle diverse fasi procedurali, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.L.gs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati forniti alla Regione Puglia a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati forniti sono trattati dalla Regione Puglia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo.

La raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

I dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Puglia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia.